

Codice A1012A

D.D. 15 dicembre 2020, n. 622

**FONDAZIONE ADRIANO LAIOLO. Provvedimento in merito al riconoscimento della personalità giuridica privata.**



**ATTO DD 622/A1012A/2020**

**DEL 15/12/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici**

**OGGETTO:** FONDAZIONE ADRIANO LAIOLO. Provvedimento in merito al riconoscimento della personalità giuridica privata.

Premesso che:

Il Presidente della “FONDAZIONE ADRIANO LAIOLO” con sede in Monastero Bormida (AT), Via IV Novembre n. 2, ha presentato istanza di iscrizione della Fondazione medesima nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.01;

la Fondazione non scopo di lucro, opera esclusivamente sul territorio della Regione Piemonte e persegue, finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale, ai sensi dell’articolo 5 D.Lgs. 117/2017, sottoelencate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni che si concretizzano in attività svolte a sostegno di fasce deboli della popolazione dei Comuni ricompresi nella Comunità Pastorale “S. Giuseppe Marelli – Langa in Cammino” (Comuni di Perletto, Vesime, Cessole, Buddio, Monastero Bormida, Sessame) ed eventualmente di altri, sempre all’interno della Regione Piemonte (anziani, minori, disabili, indigenti, ecc., anche segnalati da organizzazioni ad enti specifici quali ASL, Consorzio dei Servizi Sociali e Caritas parrocchiale);
- organizzazione e gestione di attività culturali o ricreative di interesse sociale che si concretizzano nella istituzione di borse di studio per studenti meno abbienti ma meritevoli, nonché nel sostegno ad iniziative di carattere sportivo, il tutto come meglio specificato nell’art. 2 dello Statuto allegato al presente provvedimento.

il Fondatore, ai sensi della D.G.R. n. 1 – 3615 del 31.07.2001, modificata con D.G.R. n. 18 – 5603 dell’11.09.2017, a costituzione del patrimonio iniziale della Fondazione, ha conferito la somma di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zerozero);

l'atto costitutivo e relativo Statuto è stato redatto in data 9 settembre 2020 Rep. n. 62212 a rogito Dott. Alberto MORANO, Notaio in Torino iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, registrato a Torino il 14/09/2020 al n. 34937 serie 1T;

la denominazione della Fondazione in oggetto sarà integrata con l'acronimo ETS "Ente del Terzo Settore" ai sensi del D.lgs 117/2017 solo successivamente a seguito dell'iscrizione della medesima nel R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);

preso atto che la Direzione Sanità e Welfare contattata ai fini del riconoscimento della personalità giuridica privata dell'Associazione – non ha espresso il proprio parere entro i termini di cui alla L.R. n. 14/2014 e pertanto **si ritiene il parere in merito all'iscrizione nel Registro Regionale come espresso favorevolmente;**

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17-10-2016;

Vista la D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale provvisorio delle persone giuridiche;

Visto il D.P.R. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. 616/77;

Visto il D.lgs 117/2017 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs n. 29/93;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

#### *determina*

di riconoscere l'idoneità e pertanto autorizzare l'iscrizione nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.2001, della "FONDAZIONE ADRIANO LAIOLO" con sede in Monastero Bormida (AT).

Lo Statuto in questione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Lr. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli art.li 26 e 27 del D.Lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi  
civici)

Firmato digitalmente da Marco Piletta

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. STATUTO.pdf

Allegato 

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

## “STATUTO”

**Articolo 1.** – Dal Fondatore Adriano Laiolo è costituita la Fondazione denominata:

### «FONDAZIONE ADRIANO LAIOLO»


A partire dall'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico del Terzo Settore, la stessa sarà denominata «FONDAZIONE ADRIANO LAIOLO ETS.»

La Fondazione ha sede in Monastero Bormida (AT), Via IV Novembre n. 2 ed ha durata illimitata.

**Articolo 2.** – La Fondazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 lett. a) ed i), per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni che si concretizzano in attività svolte a sostegno di fasce deboli della popolazione dei Comuni ricompresi nella Comunità Pastorale “S. Giuseppe Marelo - Langa in Cammino” (Comuni di Perletto, Vesime, Cessole, Bubbio, Monastero Bormida, Sessame) ed eventualmente di altri, sempre all'interno della Regione Piemonte (anziani, minori, disabili, indigenti, ecc., anche segnalati da organizzazioni ed enti specifici quali ASL, Consorzio dei Servizi Sociali e Caritas parrocchiale);
- organizzazione e gestione di attività culturali o ricreative di interesse sociale che si concretizzano nella istituzione di borse di studio per studenti meno abbienti ma meritevoli, nonché nel sostegno ad iniziative di carattere sportivo.

Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 117/2017, la Fondazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, attività secondarie e strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale. A solo titolo esemplificativo ma non esaustivo, la



Fondazione potrà, ad esempio, promuovere ed organizzare interventi di tutela del decoro delle chiese parrocchiali e campestri dei su indicati Comuni nonché elargizioni per opere missionarie.

**Articolo 3.** - Tutti gli interventi e le opere realizzate o finanziate ovvero cofinanziate dalla Fondazione dovranno manifestare su apposita targa o altro mezzo comunicativo che abbia idoneo carattere di ufficialità l'indicazione "Fondazione Adriano Laiolo".

I membri del Consiglio di amministrazione nonché il membro componente l'organo monocratico di controllo dovranno ove possibile presenziare agli incontri indetti dalla Fondazione, o da essa ospitati, con funzione di rappresentanza della Fondazione medesima.

**Articolo 4.** - Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione originario conferito dal Fondatore, come risulta dall'atto costitutivo.

Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati, eredità ed erogazioni liberali con espressa destinazione a patrimonio di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio, contributi pubblici e privati, donazioni, attività di raccolta fondi, erogazioni liberali e ogni altra entrata ammessa dalla Legge e non espressamente destinata a patrimonio, documentata con apposite ricevute ed annotata su apposito registro.

Il Consiglio di amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più prudente e sicuro, in piena osservanza degli eventuali limiti di legge e comunque per l'assolvimento dello scopo della Fondazione.

**Articolo 5.** - La gestione della Fondazione compete al Consiglio di amministrazione.

**Articolo 6.** - Il Consiglio di amministrazione è costituito da sei membri nominati dal Fondatore, la cui carica ha durata illimitata salvo rinuncia - da comunicare al Consiglio con un preavviso di almeno 6 mesi e che avrà efficacia decorso tale termine -, decesso o revoca da parte del Fondatore. In caso di rinuncia, revoca o decesso di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il restante membro o i restanti membri provvedono alla loro sostituzione.. Nel caso in cui tutti i componenti dell'organo amministra-



tivo venissero a mancare contemporaneamente, alla nomina dei nuovi membri provvederà l'Ordinario Diocesano di Acqui pro tempore al fine di mantenere in vita la Fondazione.

**Articolo 7.** – Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente che dura in carica cinque esercizi sino all'approvazione del bilancio dell'ultimo anno di mandato e può essere riconfermato.

**Articolo 8.** – Il Consiglio di amministrazione delibera in ordine:

- a) all'approvazione del bilancio entro il 30 aprile di ciascun esercizio;
- b) all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione;
- c) all'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali, contributi;
- d) alla nomina e revoca dell'organo di controllo – ad eccezione della prima nomina in sede di costituzione della Fondazione, a cura del Fondatore;
- e) alla nomina e revoca del segretario;
- f) alle modifiche del presente statuto;
- g) agli acquisti e alle alienazioni di beni mobili e immobili;
- h) ad ogni altra materia stabilita dalla Legge ed, a decorrere dall'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico del Terzo Settore, dal D. Lgs 117/2017.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché per la ripartizione delle eventuali rendite, attraverso le quali la Fondazione perseguirà gli scopi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri.

**Articolo 9.** – Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Inoltre, il Presidente:

- convoca il Consiglio di amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- assicura una corretta amministrazione della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario per adeguamenti normativi;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie.

In caso di mancanza o di comprovato impedimento del Presidente assume

provvisoriamente le funzioni dello stesso il membro del Consiglio più anziano di età.

**Articolo 10.** – Il Consiglio di amministrazione si raduna almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto trasmesso a mezzo raccomandata, posta elettronica o fax, diramato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare, la data, il luogo e l'ora.

**Articolo 11.** – Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente del Consiglio di Amministrazione. In assenza di formale convocazione è comunque validamente costituito il Consiglio di Amministrazione che veda la partecipazione di tutti i Consiglieri e dell'Organo di Controllo. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza, videoconferenza o audioconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di seguire la discussione e intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

**Articolo 12.** – I verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

**Articolo 13.** – Il Segretario del Consiglio viene nominato dal Consiglio tra i suoi membri, il quale provvede pure a determinarne i compiti. Il Segretario dura in carica cinque esercizi sino all'approvazione del bilancio dell'ultimo anno di mandato e può essere riconfermato.

**Articolo 14.** – I componenti il Consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute ed analiticamente documentate per ragione dell'ufficio.

**Articolo 15.** – L'esercizio sociale della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fon-



di e riserve comunque denominate.

**Articolo 16.** – Con riferimento alle scritture contabili e al bilancio di esercizio, a decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore si applicano le disposizioni del D.Lgs.117/2017.

**Articolo 17.** – E' nominato - in sede di costituzione a cura del Fondatore e successivamente a cura del Consiglio di Amministrazione, che avranno anche facoltà di revocarlo - un organo di controllo monocratico che dura in carica cinque esercizi sino all'approvazione del bilancio dell'ultimo anno di mandato e può essere riconfermato. A decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore all'organo di controllo si applicano le disposizioni del D.Lgs.117/2017.

**Articolo 18.** – La Fondazione deve tenere:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione,
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo,
- c) ogni altro libro e registro obbligatorio per Legge.

**Articolo 19.** – In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto alla Caritas della Diocesi di Acqui. A decorrere dal periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 c.1. del D.Lgs.117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs.117/2017.

**Articolo 20.** - 1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e del DPR 361/2000, ed a decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.).

All'originale firmato

LAIOLO Adriano

Vittoria CANAPARO

Marialuisa FOTI

DALLERBA Danilo

STANGA Secondo

Lorenzo ROBINO





GIACCHERO Giambattista  
GRANATA Karol (teste)  
Khadija ABIDER (teste)  
DOTTOR ALBERTO MORANO NOTAIO

Copia conforme all'originale  
si rilascia per uso  
Torino, li

17 SET. 2020

CONSENTITO DALLA LEGGE

